

*Articolo 3***Modifiche alle operazioni approvate**

In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di un'operazione in corso nell'ambito della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di trasmettere, mediante notifica all'autorità competente, il cambiamento del mercato di destinazione di tale operazione, anche se questo cambiamento modifica l'obiettivo iniziale dell'operazione. Tali modifiche non richiedono la previa approvazione da parte dell'autorità competente. La notifica è presentata dai beneficiari entro i termini stabiliti dagli Stati membri.

*Articolo 4***Sostegno alle azioni individuali attuate**

In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se un cambiamento del mercato di destinazione di un'operazione già approvata è stato notificato all'autorità competente in conformità all'articolo 3 del presente regolamento, il sostegno è versato per le azioni individuali già attuate nell'ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state integralmente attuate e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

20CE0877

